****

# LE PROPOSTE DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI

### Roma, 9 novembre 2017

**LAVORO AUTONOMO**

**Sportello per il lavoro autonomo introdotto dalla Legge 81/2017**

Lo Sportello per il lavoro autonomo presso i Centri per l’impiego e gli organismi autorizzati, può essere un'opportunità ma ne attendiamo l’effettiva applicazione, soprattutto considerando che non sono state stanziate risorse dedicate. Saranno infatti anche le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, unitamente alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad avere un ruolo con le convenzioni da stipulare.

Lo sportello dedicato raccoglierà le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornirà le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornirà informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, e le informazioni relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Occorrerà capire come l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) integrerà operativamente tali previsioni, non solo in termini di definizione dei servizi rivolti specificamente agli autonomi, ma anche rispetto alla connessione con le misure e i servizi “generali” previsti dal Decreto legislativo n. 150/2015, con particolare riferimento ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, poiché da ciò dipende l’effettività delle misure e anche la possibilità di scongiurare il rischio che si crei una corsia separata per i lavoratori autonomi che non sarebbe coerente con la logica di sostegno alle diverse transizioni possibili anche dal lavoro autonomo a quello subordinato e viceversa.

**Welfare e previdenza**

Le storie lavorative stanno diventando sempre più dinamiche ed articolate. Questo implica una conseguenza evidente: carriere instabili e caratterizzate da discontinuità mettono a repentaglio la possibilità, per gli autonomi, di conseguire adeguate prestazioni previdenziali al momento del pensionamento.

Bisogna dire, però, che sono stati fatti passi avanti, con il riconoscimento di alcune importanti tutele per i lavoratori autonomi;

-con l’ultima Legge di bilancio 2017 si è ottenuta la riduzione strutturale dell’aliquota contributiva per la gestione separata Inps al 25 per cento rispetto alla previsione della legge Fornero che prevedeva un aumento progressivo al 33 per cento nel 2018. E’ stata inoltre introdotta,anche con riferimento alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, la possibilità di cumulare gratuitamente, quindi senza oneri aggiuntivi, i versamenti contributivi effettuati in diverse gestioni previdenziali, per il raggiungimento della pensione anticipata e di quella di vecchiaia.

Con la Legge n. 81/2017, “Jobs act degli autonomi”, sono state introdotte tutele in materia di malattia e maternità.

Tutto questo è un inizio ma non basta: occorre dare maggiore spazio a forme integrative di welfare, rafforzando agevolazioni ed incentivi fiscali che favoriscano anche forme di previdenza integrativa volontaria.

Si deve andare oltre, per rispondere alle specifiche esigenze del variegato mondo delle professioni.

Un primo passo per trovare adeguate soluzioni sarà la netta distinzione tra i professionisti titolari di partita iva e lavoratori parasubordinati all’interno della gestione separata Inps, anche attraverso una specifica evidenza contabile per i professionisti.

Relativamente al welfare integrativo dobbiamo ricordare che Confcommercio ha fatto la sua parte, istituendo per l’assistenza sanitaria di imprenditori e lavoratori autonomi un apposito Fondo sanitario*.*

**Equo compenso**

Un tema attualmente al centro del dibattito e molto sentito da chi svolge un’attività autonoma professionale è quello dell’equo compenso. Circolano numerose proposte ed alcune sono state presentate in Parlamento e, benché occorra riconoscere che la determinazione di parametri di riferimento sulla base dei quali definire l’equità del compenso rappresenta un problema estremamente complesso, è necessario evidenziare che il professionista non cerca soluzioni che puntino verso il basso o che riducano la sua autonomia alla stregua di un lavoratore parasubordinato, con l’individuazione di minimi retributivi stabiliti da accordi collettivi.

D’altra parte, non si può ignorare come il problema del compenso riguardi in particolare il rapporto tra il professionista e un committente forte quale la Pubblica Amministrazione, in grado di imporre condizioni contrattuali che invece di valorizzare la qualità della prestazione e la professionalità di chi presta la propria attività, finiscono per danneggiare professionisti e cittadini. Va ricordata a questo proposito la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza 4614 del 3 ottobre 2017), di cui si è molto discusso, che ha ritenuto legittimo un bando di gara per l'affidamento di un appalto di servizi professionali a titolo gratuito. Quindi, una misura efficace e ben ponderata in quest'ambito è particolarmente sentita e necessaria, soprattutto ora che il Jobs act sul lavoro autonomo ha previsto l’obbligo per la P.A. di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti e ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza.

Sarebbe opportuno intanto intervenire sul Codice dei contratti pubblici, prevedendo espressamente all’art.30, comma 1, tra i principi generali ivi contenuti, anche il principio dell'equo compenso da parte della PA nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, ed eventualmente esplicitando in modo più dettagliato, nell'ambito dei commi successivi, che il compenso del professionista debba essere commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, come già previsto dall'art. 24 c. 8 del Codice con riferimento agli incarichi di progettazione per cui è prevista l'adozione di appositi Decreti ministeriali.

**FISCO**

**Definizione dell’“autonoma organizzazione” ai fini IRAP**

E’ fondamentale definire, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione (si veda, da ultimo, la Sentenza, a Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016), in modo inequivocabile le caratteristiche dei lavoratori autonomi che sono esclusi dal pagamento dell’IRAP per l’assenza dell’“autonoma organizzazione”. Sebbene, infatti, la giurisprudenza di diritto abbia, ormai, sancito questa esclusione, l’area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt’altro che chiara, lasciando molti lavoratori autonomi nel dubbio se rischiare di non pagare il tributo con tutte le incertezze del caso, ovvero, di pagare per poi presentare istanza di rimborso. E’ una situazione di dubbio che deve essere, necessariamente, dissipata. A tal fine, una prima ipotesi potrebbe essere quella di escludere la sussistenza del presupposto di applicazione dell’IRAP per tutti quei lavoratori autonomi in cui l’attività ruota, sostanzialmente, attorno alla persona del professionista e sono utilizzati solo i beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività stessa. In pratica, si potrebbero mutuare, per definire l’esclusione dal tributo, i requisiti individuati per l’accesso al nuovo regime forfetario, a prescindere, però, dal volume di ricavi ritratto dall’attività economica.

**Aumento della franchigia IRAP per i lavoratori autonomi**

Oltre alla definizione dell’“autonoma organizzazione” ai fini dell’IRAP, deve essere operato un ulteriore adeguamento della deduzione attualmente spettante ai lavoratori autonomi in relazione alla base imponibile, elevando l’importo ora riconosciuto di 13.000 euro nel più congruo importo di 15.000 euro, adeguando, corrispondentemente, il limite di base imponibile entro il quale è riconosciuta la predetta deduzione (circa 181.000 euro).

**Abrogazione dello “split payment” a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica**

Considerando gli ingenti danni finanziari che l’istituto dello “split payment” sta creando alle imprese fornitrici della P.A. ed ai professionisti che hanno rapporti economici con la medesima, è fondamentale procedere alla sua abrogazione.

I controlli sull’effettivo pagamento dell’IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica.

**La riforma degli studi di settore**

La riforma degli studi di settore ed il passaggio ai nuovi “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (“ISA”) è stata accolta con grande favore dalla Confederazione, poiché rappresenta quel forte e deciso segnale di “cambiamento” da tempo auspicato: un contrasto all’evasione fiscale non più fondato su strumenti di accertamento di tipo presuntivo ma attraverso l’incremento della *compliance*.

La riforma porta, infatti, all’abbandono degli “studi di settore” come strumento di accertamento ed apre una “nuova stagione”, lungamente auspicata da Confcommercio, in cui una graduale emersione di basi imponibili potrà avvenire attraverso modalità di collaborazione tra Fisco e contribuenti.

L’obiettivo della riforma è di favorire, attraverso l’introduzione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, un approccio basato sulla semplificazione degli adempimenti e sulla valorizzazione del dialogo e della collaborazione tra le imprese ed i lavoratori autonomi e l’Amministrazione finanziaria, anche mediante forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali e, conseguentemente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Tale proposito, totalmente condivisibile, si realizza attraverso:

* il coinvolgimento dei contribuenti e delle loro rappresentanze sindacali;
* la trasparenza della metodologia adottata nell’individuazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA);
* la costruzione di un nuovo modello statistico e di conseguenti livelli di affidabilità in grado di cogliere l’effettivo livello di *compliance* del singolo contribuente.

In estrema sintesi, è la *compliance* l’obiettivo che la riforma intende perseguire attraverso l’istituzione dei nuovi “indici sintetici di affidabilità fiscale”, cui sono correlati specifici benefici che verranno attribuiti in relazione ai diversi livelli di affidabilità raggiunti dai contribuenti.

Tali benefici sono finalizzati:

* a semplificare gli adempimenti fiscali a carico di imprese e lavoratori autonomi;
* ad escludere alcune tipologie di controllo;
* a ridurre i termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con la riforma degli studi di settore trova, quindi, attuazione quel cambiamento “epocale”, voluto fortemente dalla Confederazione, volto a migliorare la qualità del rapporto e la collaborazione tra Fisco e contribuenti, a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a prevenire anziché reprimere, nonché a semplificare gli adempimenti fiscali a carico di imprese e lavoratori autonomi.

**CONFIDI E ACCESSO AL CREDITO**

Per i professionisti permangono difficoltà di accesso al credito bancario con un peggioramento della dinamica dei prestiti.

Nel nostro Paese è necessario ripristinare al più presto normali condizioni nell'erogazione del finanziamenti, individuando nel contempo strumenti in grado di favorire l'accesso al credito.

L'attuale normativa consente anche ai liberi professionisti di usufruire della garanzia dei confidi per l'accesso ai finanziamenti bancari. La scelta del legislatore di adottare il termine "liberi professionisti" ha però ingenerato incertezze interpretative per l'applicazione pratica della norma in relazione alle quali Banca d’Italia ha posto limitazioni all’accesso dei professionisti al capitale e all’attività dei confidi vigilati di maggiori dimensioni.

Vi è pertanto l'esigenza di superare le attuali problematiche attraverso uno specifico intervento.

La proposta di Confcommercio Professioni ha l'obiettivo di favorire l'attuazione pratica delle attuali disposizioni, individuando con chiarezza il profilo dei liberi professionisti ammessi ad usufruire delle garanzie offerte da tutte le tipologie di confidi.

Si tratta di collegare le disposizioni normative in materia di confidi con quelle relative alle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nello specifico, vi è la necessità di precisare che, oltre ai soggetti iscritti in albi o collegi, possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della loro garanzia, anche i professionisti che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate.

In base a questa norma, per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Un’ulteriore istanza è quella connessa alla prospettata imposizione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carte di debito o di credito. L’imposizione di sanzioni non rappresenta la via per una modernizzazione del sistema dei pagamenti nel nostro Paese; è piuttosto necessario agire con determinazione e trasparenza sui costi legati alla gestione dei Pos ed all’accettazione di pagamenti con moneta elettronica.

**Professionisti accesso ai fondi europei**

Con il “Piano di Azione per le Libere Professioni” varato nel 2014 dalla Commissione UE è stata aperta a livello comunitario la possibilità di partecipazione dei liberi professionisti ai Fondi UE.

Tale apertura è stata recepita in Italia con la Legge di Stabilità 2016, nonché con la Legge 81/2017 sul Lavoro Autonomo.

Con questi provvedimenti legislativi è stato pertanto stabilito, senza alcun dubbio, che anche i Professionisti possono essere beneficiari dei fondi UE. L’unico requisito richiesto è la Partita Iva.

Tuttavia, nonostante l’apertura a tutti i professionisti, la maggior parte degli Enti sta emanando bandi per l’erogazione dei contributi pubblici includendo solo i liberi professionisti che sono iscritti ad un Albo, ad un Ordine o ad Associazioni tra professionisti previste dalla Legge 4/2013.

Di fatto sono esclusi tutti i Professionisti che non sono iscritti né ad un ordine né ad una Associazione ai sensi della L. 4/2013.

Tale esclusione, a nostro avviso, e come confermato dalla Agenzia per la Coesione, non appare conforme ai principi generali espressi nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla legge di stabilità 2016 citati, e dalla normativa nazionale di cui alla citata legge n. 4/2013, in base alla quale, invero, le professioni non organizzate in ordini o collegi possono essere esercitate indifferentemente "in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente" (cfr. art. l, comma 5) e i soggetti esercenti dette professioni hanno facoltà di costituire associazioni professionali di natura privatistica senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva (cfr. art. 2 comma l).

La stessa Agenzia per la Coesione, con propria circolare del 10 ottobre 2016 ha specificato, relativamente all’accesso ai Fondi Strutturali Europei (Fondi SIE), che:

“Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, ritenersi illegittima l'esclusione, comunque perseguita, dei liberi professionisti dalle misure di accesso ai Fondi SIE così come qualsiasi vincolo e/o condizione che abbia l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai relativi bandi/procedure di selezione.”

Confcommercio, chiede pertanto, che venga stabilito il principio della “piena equiparazione dei professionisti alle PMI, senza alcuna esclusione di categorie di professionisti dai beneficiari dei bandi per la concessione di contributi pubblici, siano essi a valere su risorse europee o su risorse nazionali”.

**FORMAZIONE E COMPETENZE**

**Legge 4 del 2013 e proposte di riforma**

Il professionista che vuole competere cerca per la propria attività un sistema reputazionale che deve essere tracciabile e misurabile, anche a garanzia del consumatore e della piena trasparenza del mercato.

Uno strumento utile a dare risposte in tal senso alle esigenze del mondo delle professioni ci è fornito dalla Legge 4/2013 che si riferisce alle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il quadro giuridico però ancora non è chiaro: manca il raccordo tra L. 4/2013 (che introduce un sistema volontario di attestazione/certificazione delle competenze per i professionisti, eventualmente sulla base di norme tecniche UNI) e il D. lgs. 13/2013 (che attuando le disposizioni della L. 92/2012 definisce gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze).

Entrambi sono provvedimenti cruciali, rispetto ai quali però il Legislatore non si è ancora premurato di creare adeguati raccordi che diano certezza al quadro normativo. Questa è una prima area di intervento strategica che vogliamo sottolineare al fine di assicurare coerenza e circolarità tra sistema formativo e sistema di certificazione delle competenze per i professionisti, chiarendo in particolare competenze, responsabilità, modalità di intervento dei diversi attori coinvolti nella attuazione del sistema.

Di conseguenza auspichiamo che il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) possa comprendere anche le professioni non regolamentate essendo il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze.

Anche sotto tale profilo un ruolo fondamentale può essere svolto dalle Associazioni professionali iscritte al registro del MISE ai sensi della legge 4/2013 per le professioni non organizzate in ordini o collegi, cui può essere affidato il compito di individuare e promuovere, in collaborazione con gli enti titolari previsti dal decreto (in particolare le Regioni, ma non solo) tali percorsi formativi per l’acquisizione di competenze necessarie ai fini delle qualifiche professionali.